

PROGRAMMA ERASMUS+**AZIONI KA103 e KA107 - SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE****AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE MOBILITA' E STAFF****INDICE**

1. REGOLE GENERALI DA APPLICARSI – ECCEZIONALMENTE - ALLE MOBILITÀ SOSPESSE, INTERROTTE E/O ANNULLATE PER CAUSA COVID-19	2
2. MOBILITÀ PER STUDIO/TRAINEESHIP	3
2.1. Interrompere una mobilità.....	3
2.2. Sospendere una mobilità per studio e/o traineeship	4
2.3. Annullare una mobilità per studio e/o traineeship	5
2.4. Distance learning/training	6
2.5. Mobilità neo laureati KA103	7
2.6. Alcuni casi frequenti di mobilità studenti.....	7
3. MOBILITÀ DELLO STAFF	10
4. SUPPORTO AI PARTECIPANTI	10
5. LINK UTILI	11

1. REGOLE GENERALI DA APPLICARSI – ECCEZIONALMENTE - ALLE MOBILITÀ SOSPESE, INTERROTTE E/O ANNULLATE PER CAUSA COVID-19

- ✓ L'AN in nessun caso potrà incrementare l'importo della sovvenzione accordata agli Istituti beneficiari (per la KA103: salvo redistribuzione dei fondi a seguito del RI/monitoraggio per la Call 2019).
- ✓ L'applicazione di eventuali cause di forza maggiore per i casi di interruzione della mobilità o di mancata realizzazione della mobilità dovrà essere autorizzata dall'Agenzia Nazionale prima della trasmissione del Rapporto Finale (cfr. nota 2/2020 COVID-19). Pertanto si invita gli Istituti beneficiari a trasmettere la richiesta di autorizzazione alla causa di forza maggiore quando la situazione delle mobilità interrotte sospese e annullate sarà stata definita. Considerata la realtà in divenire, si invitano i beneficiari a redigere l'Allegato I nel momento in cui le mobilità in oggetto saranno definite e inquadrare secondo una delle casistiche di seguito illustrate Si evidenzia che l'Agenzia Nazionale procederà alle valutazioni delle richieste di cause di forza maggiore anche oltre i termini indicati nella Nota 2 e a trasmettere di conseguenza la relativa autorizzazione.
- ✓ Considerato lo stato attuale di emergenza è facoltà del beneficiario decidere di lasciare tutto il prefinanziamento già erogato al partecipante, riservandosi di recuperare o meno la borsa erogata in eccesso solo a seguito della valutazione e dell'eleggibilità delle spese sostenute e non recuperate dal partecipante.
- ✓ L'AN in sede di valutazione, finanziaria e qualitativa, dei Rapporti Finali terrà in considerazione l'eccezionale emergenza COVID-19, nella quale l'Istituto si è trovato a gestire il ciclo di vita del Progetto Erasmus+.
- ✓ La documentazione giustificativa, da non inviare all' Agenzia Nazionale, (biglietti, fatture/scontrini, ricevute, qualsiasi documentazione comprovante le spese sostenute dal partecipante, la documentazione giustificativa relativa al recupero delle spese ecc.) dovrà obbligatoriamente essere conservata nel fascicolo della mobilità a beneficio e resa disponibile in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia Nazionale e/o da altri Enti preposti.
- ✓ DIFFERENZA TRA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE:
 - Interruzione per causa di forza maggiore (campo **"Force Majeure"** in MT+) = interruzione definitiva della mobilità; l'attività è definitivamente chiusa e **non** può successivamente riprendere.

- Sospensione (campo “**Interruption days**” in MT+) = interruzione temporanea, sospensione della mobilità, che potrà riprendere successivamente e per la quale dovrà essere garantita la durata minima prevista (durata totale – giorni di sospensione >= alla durata minima).

2. MOBILITÀ PER STUDIO/TRAINEESHIP

2.1. Interrompere una mobilità

Mobilità interrotte: mobilità interrotte per le quali non si prevede il prosieguo delle attività ed il partecipante è rientrato nel paese di appartenenza.

INTERRUZIONE per causa di forza maggiore (campo “Force Majeure” in MT+) = interruzione definitiva della mobilità.

La mobilità si è definitivamente conclusa (ad es. perché lo studente è rientrato nel Paese di appartenenza e **NON può** proseguire le attività didattiche a distanza). Inserire o modificare in MT+ la mobilità utilizzando la clausola “Force Majeure” specificando la data di inizio e la data effettiva di termine della mobilità, come da certificato rilasciato dall’Istituto ospitante. Per esempio se la mobilità è iniziata il 1° gennaio e dovrebbe concludersi il 1° luglio e le attività sono state sospese il 15 marzo, al partecipante sarà riconosciuto il contributo unitario per il periodo 1° gennaio - 15 marzo.

In questo caso lo studente dovrà restituire l’importo eccedente della borsa, riferita al periodo di mobilità non effettuata, nel caso in cui:

- i partecipanti non intendano continuare la propria mobilità una volta che l’Istituzione/Organizzazione ospitante sia nuovamente operativa;
- i partecipanti non accettano di svolgere le attività pianificate dal Learning Agreement in modalità “distance learning”, se rese disponibili dall’Istituzione/Organizzazione ospitante;
- i partecipanti non devono sostenere ulteriori costi collegati direttamente ed esclusivamente alla mobilità in oggetto, ad esempio spese aggiuntive per il biglietto di rientro anticipato, o altre spese presso il paese ospitante dovute anche dopo la partenza (la bolletta dell’elettricità, l’affitto, ecc.). Si ricorda che nell’azione KA107 tali situazioni possono riguardare sia gli studenti incoming da Paesi Partner che studenti outgoing verso Paesi Partner.

Nel caso in cui una delle condizioni sopra descritte non si realizzasse, il Beneficiario dovrà calcolare il costo unitario del periodo effettivamente svolto all'estero dallo studente, a cui andrà ad aggiungere i costi sostenuti e non recuperati dal partecipante. Sarà cura dell'Istituto provvedere al calcolo del saldo/rimborso spettante rispetto al prefinanziamento già erogato al partecipante. Il partecipante dovrà fornire prova di avere presentato richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute e che la stessa non sia stata accolta; tutta la documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo del partecipante.

I Beneficiari dovranno dichiarare nel modulo di cui all'Allegato I alla Nota 2/2020 che sono soddisfatte le condizioni di cui sopra; se una o più delle condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, l'Istituto di appartenenza è autorizzato a corrispondere fino all'intero importo del contributo.

2.2. Sospendere una mobilità per studio e/o traineeship

Mobilità sospese: mobilità le cui attività sono temporaneamente sospese ed il partecipante decide di rimanere nel paese ospitante o è costretto a restarvi.

SOSPENSIONE di una mobilità (campo "Interruption days" in MT+) = interruzione temporanea

ossia sospensione della mobilità, che potrà riprendere successivamente e per la quale dovrà essere garantita la durata minima prevista (durata totale – giorni di sospensione \geq alla durata minima).

4

In questo caso l'interruzione della mobilità (sia per studio che per traineeship) sarà trattata come l'interruzione dell'azienda per ferie nel caso della mobilità per traineeship *cfr. la Guida al Programma Call 2019 pag. 281* "In caso di interruzione del periodo di mobilità di uno studente, ad esempio a causa di una pausa tra il termine di un corso di lingua e l'inizio di un periodo di studio/tirocinio effettivo, il numero di giorni dell'interruzione viene caricato nel Mobility Tool+ e l'importo della sovvenzione viene adeguato di conseguenza. Per quanto riguarda i tirocini tra Paesi aderenti al Programma, il periodo di mobilità all'estero può essere interrotto se l'impresa chiude durante il periodo delle vacanze. La sovvenzione viene comunque mantenuta. Il periodo di chiusura non si calcola ai fini della durata minima del periodo di tirocinio ma sarà calcolato ai fini del periodo massimo di 12 mesi per ciascun ciclo di studio per il quale lo stesso studente può ricevere sovvenzioni per periodi di mobilità."

In questo caso si potrebbero prospettare i seguenti scenari:

- I partecipanti mantengono il prefinanziamento ricevuto. In una fase successiva, l'Istituto di appartenenza dovrà corrispondere il saldo dovuto se l'attività riprenderà dopo il periodo di sospensione; diversamente il partecipante restituirà la sovvenzione non dovuta.
- I partecipanti hanno diritto a ricevere la sovvenzione per il periodo in cui l'attività era in corso. Per esempio, se la mobilità è iniziata il 1° gennaio e dovrebbe concludersi il 1° luglio e le attività sono state sospese il 15 marzo, ma il partecipante resta nel paese ospitante e riprende l'attività il 1° aprile riceverà la sovvenzione anche per il periodo dal 16 al 30 marzo;
- I partecipanti riceveranno l'eventuale saldo spettante per il periodo effettivamente svolto, comprensivo del periodo di sospensione.

Oltre a ricevere la sovvenzione rimanente quando l'attività riprenderà, i partecipanti potrebbero continuare a ricevere la sovvenzione (contributo unitario) durante il periodo di sospensione delle attività di mobilità, se:

- i partecipanti intendono riavviare la loro mobilità una volta che l'istituzione/organizzazione ospitante sarà nuovamente "operativa" ed accetterà di seguire le attività di apprendimento in modalità "distance learning", se rese disponibili dall'istituzione/organizzazione ospitante;
- sono costretti a restare all'estero, a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.

5

Tuttavia, è responsabilità dell'organizzazione/istituzione beneficiaria autorizzare questa richiesta aggiuntiva, dopo aver verificato, a seguito di una valutazione delle mobilità effettuata caso per caso, che la sovvenzione concessa al progetto può coprire ulteriori costi aggiuntivi. Per la KA107, sono da tenere in considerazione i fondi disponibili per i singoli strumenti finanziari.

2.3. Annullare una mobilità per studio e/o traineeship

Mobilità annullate: mobilità che non hanno avuto luogo o che il partecipante ha deciso di cancellare prima del loro inizio.

ANNULLAMENTO di una mobilità:

- se nessun costo è stato sostenuto, la mobilità potrà essere cancellata dal MT+ o non inserita. **Per questa mobilità, cancellata o non inserita, non sarà corrisposto l'OS.**

- se invece i partecipanti hanno sostenuto delle spese di viaggio, assicurative o di altra tipologia, direttamente collegate alle mobilità e per le quali c'è evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero delle stesse, potranno richiedere l'autorizzazione compilando il modulo di cui all'allegato I della Nota 2/2020. La mobilità sarà rendicontata nel MT+ selezionando il campo "Force Majeure" inserendo data inizio = data fine (1gg) ed inserendo gli importi delle spese effettivamente sostenute (al netto di eventuali rimborsi ricevuti a seguito delle cancellazioni delle prenotazioni) nei campi editabili di "Travel Grant" e/o "Individual Support" (tali importi dovranno essere corredati da documentazione giustificativa ricevute, scontrini, fatture). Per questa tipologia di mobilità sarà riconosciuto il relativo contributo OS. Infine, per tali mobilità la richiesta di compilazione del **Participant Report/EU Survey non verrà inviata** dal sistema.

Considerata l'eccezionalità dell'emergenza tali mobilità annullate potranno eventualmente avere luogo successivamente; in tal caso l'Istituto di appartenenza garantirà che le procedure di selezione per le attività di mobilità siano eque, trasparenti, coerenti e documentate. La possibilità di svolgere successivamente le mobilità senza un'ulteriore selezione sarà valutata dall'Istituto di appartenenza, qualora:

1. vi sia accordo con l'Istituto partner ospitante, in considerazione dell'eventuale aumento del numero di studenti concordati nel relativo Interinstitutional Agreement in un determinato semestre;
2. vi sia un atto/decreto interno che formalizzi tali disposizioni ed individui procedure volte a garantire trasparenza ed equità tra tutti i partecipanti alla mobilità, nelle Call interessate.

6

2.4. Distance learning/training

Gli **studenti** che hanno dovuto interrompere la mobilità e che sono rientrati nel paese di appartenenza potranno proseguire virtualmente la mobilità Erasmus, mantenendo il **contributo unitario Erasmus** e beneficiando delle **attività di apprendimento a distanza** che gli Istituti/Imprese nei Paesi di destinazione della mobilità renderanno disponibili, nel rispetto del piano di studi/formazione (*Learning/Training Agreement Erasmus* approvato) e come concordato con il proprio Istituto di appartenenza, per completare l'acquisizione di tutti gli ECTS previsti anche sostenendo prove a distanza. Il **riconoscimento delle attività** svolte e dei crediti acquisiti rimane in ultimo in capo all'Istituto di appartenenza.

Pertanto l'Istituto può riconoscere il contributo unitario spettante per tutta la durata dell'attività, realizzata in parte in presenza fisica all'estero e in parte in modalità virtuale presso il Paese di appartenenza.

L'Istituto, inoltre, può rimborsare al partecipante eventuali costi aggiuntivi sostenuti per il rientro anticipato nel Paese di appartenenza (es. acquisto di un nuovo biglietto aereo molto costoso) solo se il contributo unitario spettante per la mobilità non è sufficiente a coprire tali costi.

Si evidenzia che le mobilità totalmente in “distance learning” (ovvero mobilità mai iniziate) non saranno ritenute ammissibili e quindi non rendicontabili all'AN nel MT+.

Pertanto non sono ammissibili:

- **Attività di apprendimento/formazione a distanza per gli studenti/neo laureati;**

2.5. Mobilità neo laureati KA103

Il periodo eleggibile entro il quale è possibile svolgere la mobilità per tirocinio dei neolaureati è stato esteso da 12 a 18 mesi dal conseguimento del titolo finale.

Pertanto laddove un neolaureato sia stato costretto a sospendere o non effettuare il proprio tirocinio, a causa dell'emergenza COVID-19, questi potrà proseguirlo o effettuarlo successivamente.

7

2.6. Alcuni casi frequenti di mobilità studenti

Può una mobilità, inizialmente SOSPESA per futuro completamento (interruption days), essere trasformata, successivamente, in una mobilità interrotta per causa di forza maggiore ove fosse impossibile il completamento entro la durata del progetto?

Si. Considerata la situazione di eccezionalità, è consigliabile rendicontare queste mobilità come interruzione per cause di forza maggiore e quindi come mobilità conclusa. Se lo studente dovesse partire nuovamente, la nuova mobilità sarà gestita secondo le regole standard del programma, previste per una nuova mobilità: partecipazione al bando di selezione, nuovo accordo Istituto/studente, nuovo Learning Agreement e nel MT+ sarà nuovamente inserita con l'indicazione della data di inizio e fine periodo come da “nuovo” Accordo Istituto/studente.

Lo studente che ha interrotto la mobilità per causa di forza maggiore, può effettuare nuovamente la sua mobilità?

Si, a seguito di nuova selezione positivamente superata. Pertanto, se eleggibile, lo studente dovrà sottoscrivere un “nuovo” Accordo Istituto-studente, un nuovo Learning Agreement e potrà essere destinatario di un altro grant comunitario. Nel bando potrà essere chiaramente indicata la priorità a partecipare per quegli studenti la cui mobilità si sia interrotta per causa di forza maggiore dovuta al COVID-19. Se selezionato, lo studente dovrà essere inserito nuovamente nel MT+, secondo i dati indicati nel “nuovo” Accordo istituto – studente. Resta il limite massimo di 12 mesi di mobilità, per ciclo di studio.

Lo studente ha percepito parte o la totalità del grant, ma ha interrotto la mobilità, deve restituire la quota in esubero o può trattenerla?

Se lo studente ha percepito una parte o la totalità del contributo comunitario, si consiglia, considerata l'emergenza del caso, di trattare la mobilità come interruzione per “Force Majeure” e rendicontarla nel MT+. In tal caso l'Istituto riconoscerà il contributo unitario per il numero dei giorni effettivamente svolti e, se sostenuti, potrà riconsocere allo studente eventuali costi aggiuntivi non recuperati.

Laddove il contributo unitario già erogato sia superiore all'importo finale spettante l'Istituto dovrà richiedere allo studente il rimborso della quota eccedente. Laddove invece il contributo unitario già erogato sia inferiore all'importo finale spettante dovrà erogare il relativo saldo a favore del partecipante. Qualora l'istituto decidesse di non recuperare le somme in eccesso erogate dovrà finanziare tali importi con altri fondi (ad es.: OS, cofinanziamento ecc.).

8

Lo studente nonostante l'emergenza, è rientrato nel paese di origine dopo aver svolto il periodo minimo di mobilità, ma ha interrotto la mobilità prima del termine previsto dall' accordo. Questo caso è da considerarsi un'interruzione per causa di forza maggiore?

L'interruzione della mobilità prima del termine previsto dall' accordo Istituto-studente, per la quale lo studente abbia già compiuto il periodo minimo richiesto dalle regole del programma, non sarà considerata interruzione per causa di forza maggiore. Difatti, nel MT+ non dovrà essere selezionata la causa di forza maggiore se NON si rendicontano spese aggiuntive sostenute per il rientro anticipato, ma sarà sufficiente modificare la data di fine mobilità, come da certificato rilasciato dall'Istituto ospitante. L'Istituto potrà corrispondere l'eventuale saldo del grant comunitario per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata. Se l'istituto decidesse di non recuperare le somme in eccesso erogate al partecipante dovrà finanziare tali importi con altri fondi (ad es.: OS, cofinanziamento ecc.).

Qualora il partecipante abbia sostenuto spese aggiuntive e non recuperate, sarà cura dell'Istituto valutare l'opportunità di rendicontare oltre ai contributi unitari per il periodo svolto anche le spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate dal partecipante. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute). In questo caso nel MT+ dovrà essere selezionata la causa di forza maggiore.

Lo studente non riesce a rientrare in Italia (o rientra dopo diversi giorni o settimane dopo l'interruzione delle lezioni) e la sede ospitante non ha attivato nessuna attività didattica a distanza. Quanti sono i giorni ed i costi che possono essere rendicontati nel MT+?

L'Istituto di appartenenza potrà rendicontare la mobilità per tutto il periodo trascorso all'estero, comprensivo anche dei giorni che intercorrono tra la fine della mobilità e la partenza effettiva. Tale periodo potrà essere o totalmente attestato dall'istituto ospitante o dimostrato dalla data del biglietto del viaggio di rientro. L'Istituto potrà corrispondere il saldo del grant comunitario per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata. Sarà cura dell'Istituto valutare l'opportunità di rendicontare i contributi unitari per il periodo svolto e le eventuali spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute). Qualora l'istituto decidesse di non recuperare le somme in eccesso erogate al partecipante dovrà finanziare tali importi con altri fondi (ad es.: OS, cofinanziamento ecc.).

9

Lo studente incoming a seguito dell'emergenza ha interrotto la mobilità ed è rientrato nel paese di origine.

In tal caso l'Istituto ricevente si renderà disponibile a concordare con l'Istituto di appartenenza dello studente in-coming le modalità di rilascio del certificato e della relativa data di inizio e fine mobilità, oltre che il Learning Agreement after Mobility. Inoltre ove disponibile comunicherà agli studenti in entrata ed ai propri partner la possibilità di completare le attività di apprendimento in "distance learning".

3. MOBILITÀ DELLO STAFF

In merito alle procedure da seguire per il rimborso delle spese sostenute in riferimento alle mobilità dello staff che siano state annullate o interrotte per l'emergenza COVID-19, si rimanda alla Nota n. 2/2020 trasmessa da questa Agenzia tramite la pagina dei Servizi ai beneficiari.

Si ritiene opportuno evidenziare che anche per questa tipologia di mobilità l'Istituto potrà rimborsare eventuali spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate. Anche in questo caso l'Istituto dovrà tenere agli atti la documentazione giustificativa delle spese sostenute e non recuperate.

Le mobilità annullate, potranno essere effettuate successivamente, sempre che ci sia accordo tra l'Istituto di appartenenza e l'Istituto/Impresa ospitante.

Si evidenzia che le mobilità totalmente in “distance learning” (ovvero mobilità mai iniziate) non saranno ritenute ammissibili e quindi non rendicontabili all'AN nel MT+.

Pertanto non sono ammissibili:

- **Attività di docenza/formazione a distanza per lo staff.**

4. SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Si segnala il supporto che le organizzazioni o associazioni di studenti quali ESN (Erasmus Student Network) ed ESU (European Students' Union) possono garantire agli studenti, al fine di condividere le principali aree di criticità, fornire assistenza alla pari anche in situazioni di difficoltà dovuta alle barriere linguistiche.

La rete ESN nonostante abbia dovuto annullare tutti gli incontri fisici, mantiene attivo il servizio di assistenza volontaria per i loro colleghi in questo periodo di emergenza. Al momento, ad esempio, ESN sta garantendo supporto sul territorio tramite help desk, traduzione o assistenza per le chiamate agli ospedali o ad assistenti sanitari, ambasciate e consolati, ma anche organizzando eventi alternativi per reagire all'isolamento cui tutti sono chiamati dalle misure di contenimento del contagio. Maggiori informazioni qui: <https://www.esnitalia.org/it/news/esn-italia-e-covid-19>

Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia: <http://www.erasmusplus.it/le-associazioni-di-studenti-a-supporto-degli-studenti-erasmus-con-lemergenza-covid-19/>



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

5. LINK UTILI

- FAQ della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
- Consultazione sito ESN International: <https://esn.org/>